N. 03669/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01440/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2011, proposto da: Segnaletica Petrella s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. Antonio Pasquale Petrella, Diamond Road s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Maurizio Lando, Sinter Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Clementina Suppa, nella rispettiva qualità di capogruppo mandataria e di mandanti della costituenda A.T.I. tra loro, rappresentate e difese dagli avv. Gabriele Casertano e Francesco Casertano, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli, via P. Colletta n. 12;

contro

- Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Carbone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, viale degli Astronauti n. 4:
- Dirigente Settore LL.PP. del Comune di Benevento, Presidente della Commissione Giudicatrice, non costituito;

per l'annullamento

"a. Del silenzio - inadempimento maturatosi in relazione all'atto stragiudiziale notificato dalle attuali ricorrenti in data 24.09.2010, con il quale il Comune di Benevento, in persona del Sindaco e/o del Dirigente del Settore OO.PP. dell'Ente locale, è stato invitato ad avviare nuovamente il procedimento relative alle operazioni di esame della proposta avanzata dalle interessate il 29.6.2007, e a concluderlo nel termine di quattro mesi; b. di tutti gli atti preordinati, connessi, consequenziali.

nonché, ex artt. 2 della l. 241/1990 e 21 bis della l. 1034/71 per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del Comune di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., di provvedere sul cennato atto di diffida e, per l'effetto, di completare le attività prescritte dall'art. 37 ter della L. 109/94

(disciplinate dall'avviso indicativo di project financing del 30.04.2007), all'uopo individuando la proposta di Project Financing che ritiene di pubblico interesse."

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, notificato il 10 marzo 2011 e depositato il giorno 15 successivo, le società Segnaletica Petrella s.r.l., Diamond Road s.r.l. e Sinter Sud s.r.l., avendo partecipato in costituenda A.T.I. ad una procedura di finanza di progetto per "la realizzazione di strutture integrate per la riqualificazione urbana dell'area Piazza Risorgimento ed ex Campo La Salle" indetta dal Comune di Benevento con avviso del 30 aprile 2007, si dolgono che, nonostante l'avviso prevedesse che la valutazione delle proposte, da presentarsi entro il 30 giugno 2007, dovesse aver luogo entro quattro mesi dalla loro ricezione (salvo concordare, se necessario, un termine più lungo), il procedimento non è stato mai concluso.

Per tale ragione le ricorrenti – le quali, perdurando l'inerzia dell'amministrazione da oltre un anno, hanno inteso proporre una nuova istanza di avvio del procedimento con atto di diffida del 5 settembre 2010, notificato il 23 settembre 2010 – chiedono l'accertamento dell'obbligo del Comune di Benevento di completare le attività ex all'art. 37 ter legge n. 109/94 disciplinate dall'avviso indicativo di project financing, individuando la proposta ritenuta di pubblico interesse.

Il Comune di Benevento, costituitosi in giudizio il 19 maggio 2011, con successiva memoria ha dedotto la tardività del ricorso perché proposto dopo oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere, sostenendo che la diffida del settembre 2010 non avrebbe riaperto il procedimento.

Alla camera di consiglio dell'8 giugno 2011 la causa è stata assunta in decisione.

L'eccezione di tardività è fondata ed il ricorso, perciò, inammissibile.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a. l'azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Nel caso di specie, è pacifico che il termine originario di conclusione del procedimento sia scaduto ormai da diversi anni.

Vero è che il medesimo art. 31, comma 2, fa comunque salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento, ma soltanto «ove ne ricorrano i presupposti».

I presupposti ai quali la norma fa riferimento sono quelli che, in generale o secondo le regole che disciplinano lo specifico procedimento, determinano un obbligo di provvedere sull'istanza, poiché soltanto in tal caso l'inerzia della amministrazione assume (nuovamente) valore di inadempimento, legittimando il privato ad insorgere avverso il rinnovato rifiuto di provvedere.

In particolare è da escludersi che, se non sussista il dovere di riscontrare la prima istanza, esso sorga per la seconda solo perché l'iter procedimentale, comunque avviato, non è stato concluso.

Deve trattarsi, infatti, di un procedimento ad istanza di parte, cioè di uno di quei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad un'istanza dell'interessato (cfr. art. 2 legge 241/90), poiché soltanto in questo caso è concepibile efficacemente «riproporre» - cioè presentare di nuovo, una seconda volta – l'istanza rimasta frustrata dall'omesso avvio del procedimento, ovvero dalla mancata adozione del provvedimento finale.

Viceversa, nel caso di procedimenti rimessi all'iniziativa esclusiva dell'amministrazione, vale a dire in cui la domanda di parte non la obbliga ad avviare il procedimento, non può esservi riproposizione di istanza utile a (ri)aprire il termine di conclusione del procedimento e, con esso, la finestra temporale per proporre ricorso: quando il privato non dispone di poteri di impulso, la natura officiosa del procedimento, come relega l'eventuale istanza presentata originariamente dall'interessato al rango di una mera sollecitazione, così fa per quella reiterata dopo la scadenza del termine per provvedere (nonché per quella presentata per la prima volta dopo tale data, allo scopo di sollecitare la conclusione di un procedimento officioso mai terminato).

Nel caso di specie, la procedura di finanza di progetto non è procedimento ad istanza di parte, né tale può ritenersi il suo segmento concernente l'individuazione della proposta di pubblico interesse solo perché gli interessati presentano loro proposte: infatti anche tale segmento, pur singolarmente riguardato, non trova certo inizio con la presentazione delle proposte ed in virtù delle stesse, ma con la pubblicazione dell'avviso da parte dell'amministrazione.

Pertanto, l'atto di diffida del 23 settembre 2010 non ha determinato la riapertura del procedimento né, conseguentemente, rimesso in termini i ricorrenti per dolersi del silenzio del Comune.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1440/11), lo dichiara inammissibile. ---

Spese compensate. ---

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 08/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)